

# Si rinnovano i verbali ispettivi INAIL

Nel nuovo format verrà riportata anche l'indicazione dei ricorsi possibili

/ Fabrizio VAZIO

Il DL [19/2024](#) (conv. L. [56/2024](#)) ha ripristinato in toto l'**attività ispettiva** degli enti previdenziali autorizzando altresì l'assunzione di nuovi funzionari di vigilanza INPS e INAIL, in corso in queste settimane attraverso concorso pubblico.

Inoltre, è stato previsto che l'INL, deputato anche al coordinamento dell'intera attività di vigilanza, effettui ora l'attività ispettiva in precedenza svolta dal Ministero del Lavoro mentre INPS e INAIL si occupano in proprio (e non più sotto l'egida dell'Ispettorato, pur con propri funzionari ispettivi) della materia **previdenziale** e **assicurativa**. A tale proposito, la norma ha altresì modificato il DLgs. [149/2015](#) prevedendo che ogni ente (INL, INPS e INAIL) opera nell'ambito delle "rispettive competenze" evitando sovrapposizioni di attività.

In virtù di tale novità legislativa, in questi giorni l'INAIL sta modificando il **format** dei propri verbali che riportano ora unicamente il logo dell'Istituto assicuratore mentre in precedenza vi era, *in primis*, il logo dell'Ispettorato nazionale del Lavoro. Vi sarà, invece, l'integrazione con il logo ITL e/o INPS nei casi di **attività ispettiva congiunta** con INAIL, fermo restando che, ove il verbale sia unico, potrà essere redatto alternativamente su modulistica di uno dei tre enti.

Parimenti, vi sarà la ricollocazione dell'indicazione circa la "Sede INAIL competente" sotto il logo nell'intestazione del documento; tale innovazione potrebbe risolvere il problema che si era manifestato in precedenza circa l'invio della **documentazione** riferita alle ispezioni alla sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro invece che all'INAIL (pur se l'ispezione era effettuata da personale dell'Istituto assicuratore).

Il restyling del verbale non è solo dal punto di vista formale ma sta per essere varata un'importante modifica nella parte relativa alle **avvertenze**.

Va ricordato che il verbale INAIL non è normalmente impugnabile, salvo nel caso di addebito riferito alla qualificazione e alla sussistenza dei rapporti di lavoro. In tal caso, il verbale riporta correttamente nella sezione "Strumenti di tutela" l'indicazione che il ricorso deve essere rivolto al **Comitato regionale per i rapporti di lavoro**.

Nel caso invece di addebito riferito alla materia tariffaria, in realtà, il verbale non è atto autonomamente impugnabile e anzi ove il datore di lavoro presenti ricorso contro il verbale esso è dichiarato inammissibile.

Infatti, il DPR [314/2001](#) e l'art. 27 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi 2019 (DM [27 febbraio 2019](#)) prevedono che il ricorso debba essere inviato contro il **provvedimento** della sede territoriale INAIL che liquida il **verbale ispettivo**.

Non sfugge tuttavia la necessità di indicare a verbale a quale **organo** debba rivolgersi il datore di lavoro ove voglia impugnare in **via amministrativa** il verbale per ragioni connesse, in particolare, alle voci da applicare nonché alla decorrenza di un'eventuale riclassificazione; ciò anche perché, se è vero che di per sé il verbale ispettivo non impedisce il rilascio del DURC, una volta ricevuto il provvedimento la ditta ha 30 giorni per impugnare onde ottenere la sospensiva dell'addebito ([art. 45](#) del DPR 1124/65).

In tale materia, dal 12 gennaio 2025, in virtù dell'[art. 2](#) della L. 13 dicembre 2024 n. 203 che ha modificato il regolamento concernente i ricorsi contro l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR [314/2001](#), la competenza è cambiata: infatti, i ricorsi, che prima venivano decisi dal consiglio di amministrazione dell'INAIL, ora vanno rivolti alla **Direzione regionale**, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano INAIL, in relazione alla loro competenza per territorio.

Anche il format del verbale assicurativo è in procinto di **riportare** tale **indicazione** benché, si ricorda, essa sia in realtà unicamente finalizzata ad avvisare l'azienda di ciò che potrà fare quando riceverà il provvedimento di liquidazione del verbale ispettivo (ed infatti, si tratta di un'indicazione riportata nella sezione "Avvertenze"). Ad oggi comunque è attiva la **procedura informatica** afferente i ricorsi amministrativi in materia tariffaria che consente di indirizzare i ricorsi all'organo corretto; rimane fermo, come indicato sempre nelle "Avvertenze" ai verbali, che a tale organo non possono essere rivolti ricorsi in materia di obbligo assicurativo (competenza dell'Ispettorato territoriale del lavoro) e inquadramento previdenziale (di competenza dell'INPS). L'organo competente nel caso di addebiti di natura contributiva continua a rimanere il **giudice ordinario** poiché in tale materia non sono previsti in ambito INAIL ricorsi amministrativi.